

ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Requisiti d'iscrizione di cui all'art. 10 comma 2 lett. d) del D.M. 120/2014.

Alcune Sezioni regionali hanno chiesto quale sia la corretta applicazione dell'art. 10 comma 2 lett. d) del DM 120/2014 qualora lo stesso soggetto abbia riportato, in tempi diversi, condanne per il medesimo titolo di reato con pene pari o inferiori (per ciascuna condanna) ad anni uno di reclusione. La questione assume rilevanza quando, in sede di esecuzione, le plurime condanne vengono sottoposte, ad istanza del condannato o del pubblico ministero, alla disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. e dell'art. 81 comma 2 c.p.. In tal caso le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno stabilito per la perdita del requisito morale.

La previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo in termini di durata complessiva della pena, pertanto il Comitato Nazionale, qualora l'interessato abbia richiesto detto beneficio o non si sia opposto alla richiesta del pubblico ministero, ritiene che vi sia stata una adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli e che la pena debba essere valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale.

Si chiede inoltre come debba essere considerato, ai fini della permanenza del requisito morale, l'esito positivo della "messa alla prova" ex artt. 168 bis e 168 ter c.p.. In proposito il Comitato Nazionale, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna sentenza di condanna, ha ritenuto che l'esito positivo della "messa alla prova", non possa avere influenza sul requisito morale.

IL SEGRETARIO

Pierluigi Altomare

IL PRESIDENTE dott. Eugenio Onori

